

1908

08/29-002



R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Ministero della Pubblica Istruzione

Roma, 15 Dicembre 1908

Con riferimento alla Ministeriale 13 decorso novembre n.º 17176, con la quale Ee fu data comunicazione del R.º Decreto 4 Ottobre 1908, n.º 504, che determina le indennità di viaggio spettanti ai professori universitari in missione, significo alla S. V. che la R.º Corte dei Conti ha ritenuto che, secondo la disposizione contenuta nell'art. 3 del R.º Decreto 23 Maggio 1907, n.º 423, anche ai suddetti professori incomba l'obbligo di presentare, a corredo delle note d'indennità, gli scontrini comprovanti l'acquisto dei biglietti alla tariffa della Concessione C.

La parte del suddetto art. 3 che, in seguito alla disposizione del R.º Decreto 4 Ottobre 1908 resta in vigore per i professori universitari, è la seguente:

« Per ottenere dagli uffici competenti il rimborso (del prezzo dei biglietti) gli impiegati dello Stato devono mediante presentazione di apposito scontrino, conforme al modulo prescritto, giustificare l'acquisto fatto a tariffa ridotta del biglietto ferroviario per il percorso più breve tanto per l'autore quanto per il ritorno ».

Prego la S. V. di dare comunicazione di quanto sopra ai signori Professori di codesta R. Università e di avvertire quelli che possono averne interesse che i mandati di pagamento d'indennità rimasti in sospeso per la controversia sorta fra la Corte dei Conti e questo Ministero appunto per la formula dei suddetti scontrini, sono stati inviati alla Corte stessa con preghiera di ammetterli, in via eccezionale o registrazione con la maggior possibile sollecitudine.

Il Ministro
 Masi